

coinvolto il Dott. Anzà il quale veniva presentato ai lettori come il responsabile di provvedimenti illeciti ed assolutamente illegittimi per aver «attentato alla salute pubblica dei cittadini del territorio di Isola delle Femmine», portando avanti «*conferenze di servizi incomprensibili per indirizzo e modalità*» che sarebbero «*una vera e propria farsa*». Tra queste, in particolare, si faceva riferimento alla conferenza di servizi relativa alla pratica Italcementi che si diceva essere stata dal'Anzà «*deliberatamente trasformata in pura formalità*», secondo modalità «*non previste dalla legge*» e con impostazione «*volutamente sbrigativa e superficiale*». Tale comportamento attribuito al responsabile dell'Ufficio, dott. Anzà, ha arrecato – secondo l'autore del testo – un grave danno all'erario in quanto l'Amministrazione, a causa di tali illeciti, verrebbe chiamata «*al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di tutti gli interessi concreti e legittimi che sono in gioco*».

b) Con articolo apparso alla pagina <http://pinociampolillo.blogspot.com/2007/10/isola-delle-femmine-il-progetto-che-non.html> [ALLEGATO N. 2] sul sito web intestato allo stesso Ciampolillo veniva riportato il contenuto del precedente articolo e della precedente lettera aperta con la quale i fatti e le accuse nei confronti del dottor Anzà venivano portati a conoscenza all'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, al Dott. Tolomeo ed all'ARTA Regione Siciliana.

c) Con articolo apparso alla pagina <http://isoladellefemminedaliberare.blogspot.com/2007/11/italcementi-di-isola-delle-femmine-laia.html> [ALLEGATO N. 3] su sito intestato allo stesso Ciampolillo, il Dott. Anzà veniva presentato come un soggetto coinvolto in «*gravi fatti*» ed in «*vicende oscure*» che assumono, finanche, i contorni di «*una vera e propria truffa*». Facendo, in particolare, riferimento al “Piano Regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente”, redatto dall'Ufficio del Dott. Anzà, l'autore dell'articolo parlava di una “*Megatruffa*” che si è rivelata un «*indecoroso e letterale copiato dell'omologo Piano della Regione Veneto di alcuni anni addietro, con in più varie aggravanti, un cumulo di ridicolaggini e probabili ipotesi di truffa*». In

TRIBUNALE CIVILE PALERMO
RICORSO EX ART. 702- BIS C.P.C.

Per il **Dott. Salvatore Anzà**, nato a Patti (ME) il 21 aprile 1955 e residente in Palermo, via Umbria n.6, C.F. NZA SVT 55D21 G377B, rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto dall'**Avv. Salvatore Ferrara** (C.F. FRRSVT67L18G273A), congiuntamente e disgiuntamente con l'**Avv. Giuseppe Ugo Abbate** (C.F. BBTGPP83R01G273Q) del Foro di Palermo, e agli effetti del presente procedimento domiciliato in Palermo, Via Goethe, n. 1 presso lo studio del primo,

CONTRO

Giuseppe Ciampolillo, nato a Candela (FG) il 22 giugno 1946 e residente ad Isola delle Femmine (PA), in via Sciascia n. 13, C.F. CMPGPP46H22B584K;

IN FATTO

Il Dott. Salvatore Anzà, nella qualità di responsabile del Servizio 3 "Tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, veniva coinvolto in una campagna denigratoria condotta attraverso alcuni siti internet nei quali venivano pubblicati – e sono ad oggi ancora visibili – una serie di articoli tutti riconducibili al Sig. Giuseppe Ciampolillo – coordinatore del "Comitato cittadino Isola Pulita" aderente alla sezione di Palermo di Legambiente.

Attraverso i predetti articoli veniva orchestrata, nei confronti dell'Ufficio diretto dal dott. Anzà e nei confronti dello stesso dirigente, una campagna di stampa denigratoria e diffamatoria che ha leso la reputazione dello stesso ricorrente.

a) Con articolo apparso alla pagina <http://comitatoisolapulita.blog.kataweb.it/2007/10/13/isola-delle-femmine-italcementi-il-progetto-che-non-ce/> [ALLEGATO N. 1] sul sito intestato a "Comitato Isola Pulita-sezione di Palermo Legambiente", veniva pubblicato un dossier relativo alla pratica Italcementi di Isola delle Femmine e veniva riportata una lettera, scritta dallo stesso Ciampolillo avente ad oggetto: "*Richiesta intervento a tutela della salute pubblica*". In essa veniva

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del giudizio compresa la fase dell'esecuzione l'Avv. Salvatore Ferrara, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuseppe Ugo Abbate. Conferisco loro ogni e più ampia facoltà di legge in essa compresa quella di sottoscrivere atti, transigere, conciliare, chiamare in causa terzi, anche per garanzia impropria.

Eleggo domicilio presso lo studio del primo sito in Palermo, via Goethe n. 1.


Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del dlgs 196/2003 e s.m.i.

Salvatore Anzà
Vers. ed. aut. con
Avv. Giuseppe Ugo Abbate
Avv. Salvatore Ferrara



seguito, con riferimento proprio ai redattori dello stesso, tra cui proprio il Dott. Anzà, si usavano i seguenti termini: «operato disdicevole ed aprofessionale» di coloro i quali si sono «appropriati di un lavoro intellettuale altrui e che hanno gettato grave discredito dell'immagine istituzionale». Questi ultimi, con affermazioni apodittiche, venivano, così, presentati al pubblico come «un manipolo di sconiderati e sprovveduti redattori». Dopo aver attribuito più volte, nel corso dell'articolo, al Dott. Anzà la responsabilità di “gravi fatti”, di uno “scandalo in piena regola” e di una “vera e propria truffa”, e dopo aver manifestato la preoccupazione del Comitato cittadino Isola pulita «circa il livello di obiettività dei personaggi coinvolti» nella procedura di autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Italcementi, l'Autore dell'articolo conclude, con riferimento al predetto Piano, con le seguenti considerazioni: «si è in presenza di un atto di programmazione fasullo e inapplicabile, organizzato ai danni dell'Amministrazione, dell'ambiente e dei cittadini, dai possibili risvolti truffaldini, specie nel caso in cui tramite lo stesso si fossero programmati interventi finanziari o, caso ancor più grave, fossero già attivati interventi finanziari». Ciò non bastando, si conclude nell'articolo manifestando la necessità che si proceda all'accertamento della responsabilità di chi ne è stato il redattore e di quanti «hanno operato fraudolentemente ai danni dell'Amministrazione e dei cittadini siciliani, nonché la verifica di ipotesi di danno per il pubblico erario che ne potesse derivare».

d) Sul blog Ciampolillo Pino Isola delle femmine, all'indirizzo web: <http://ciampolillopinoisoladellefemmine.blogspot.com/2007/11/il-comitato-cittadino-chiede-alla.html> [ALLEGATO N. 4] veniva pubblicata una lettera dello Studio Legale Canto nella quale, «su incarico del Comitato Isola Pulita Legambiente», si contestava espressamente al Dott. Anzà «di aver insabbiato le iniziative del Dottor. Genchi», «di aver posto in secondo piano, con lo scopo probabilmente in seguito di ignorarle, tutte quelle iniziative necessarie alla tutela dell'ambiente di Isola delle Femmine», di aver indetto delle conferenze di servizi illecite «allo scopo di emettere un provvedimento, in contrasto con quanto disposto dal precedente



funzionario» ed in difformità rispetto a quanto stabilito dal T.A.R. Sicilia per «autorizzare l'Italcementi di Isola delle Femmine all'uso del pet-coke». Al Dott. Anzà veniva, così, espressamente attribuita la responsabilità di «un procedimento amministrativo del tutto arbitrario ed illegittimo», riportando che lo stesso «ha cercato di istruire una pratica in modo da pervenire e giustificare il provvedimento provvisorio di autorizzazione, che lui illegittimamente tenta di emettere, ciò con la scusa di non danneggiare la fabbrica schermandosi dietro alla tutela del posto dei lavoratori, ma ignorando inqualificabilmente la tutela della salute degli abitanti il territorio», tentando, peraltro, con tale comportamento illecito di «fare entrare dalla finestra quello che per merito del dottor Genchi era uscito dalla porta», e cioè «l'uso di una sostanza altamente nociva».

e) Con articolo pubblicato alla pagina <http://ciampolillopinolisoladellefemmine.blogspot.com/2007/12/assessorato-territorio-ambiente-regione.html> [ALLEGATO N.5], su sito sempre intestato allo stesso Ciampolillo, venivano riportate alcune dichiarazioni del Dott. Genchi e del Comitato Cittadino Isola Pulita nelle quali si parlava di una «reazione delirante del responsabile del taglia e incolla siculo-veneto, Anzà, che ha partorito l'ennesimo rozzo, volgare turpiloquio-sproloquio». Nell'articolo, oltre a far riferimento ad un «indecoroso e letterale copiato dell'omologo Piano della Regione Veneto di alcuni anni addietro», si insinuava nel lettore l'idea di una «celerità a dir poco sospetta» con la quale lo stesso Piano era stato partorito, si definiva lo stesso «un cumulo di ridicolaggini» e si paventavano «ipotesi di truffa» a carico dei suoi redattori. A supporto di tale accusa l'Autore inseriva, altresì, ulteriori coloriture, parlando di un «operato disdicevole ed aprofessionale dei redattori» e definendo gli stessi come un «manipolo di sconsiderati e sprovveduti» i quali hanno sperperato fondi pubblici per pagare un «Piano fasullo e inapplicabile, organizzato ai danni dell'Amministrazione, dell'ambiente e dei cittadini, dai possibili risvolti truffaldini» e che hanno gettato «grave discredito dell'immagine istituzionale dell'Amministrazione Regionale». In

esso veniva affermato, peraltro, che per la redazione di tale Piano il prof. Adolfo Parmaliana avesse «personalmente percepito € 75.000».


Attraverso i superiori articoli, tutti riconducibili al Sig. Ciampolillo Giuseppe e/o al Comitato Cittadino Isola Pulita, di cui il Sig. Ciampolillo è il referente e coordinatore, veniva posta in essere una campagna denigratoria e dequalificante, nonché altamente diffamatoria nei confronti del Dott. Anzà il quale, in tutti gli articoli di cui sopra, veniva presentato ai lettori come un soggetto responsabile di provvedimenti illegittimi, coinvolto in “vicende oscure”, il quale, favorendo poco chiari interessi privati, ha operato nell’esercizio delle sue funzioni del tutto arbitrariamente e senza alcuno scrupolo, “gettando fango” sull’Amministrazione Regionale e rendendosi, così, responsabile di una grave truffa ai danni dello Stato, della Regione e dei cittadini.

In essi il Dott. Anzà veniva apertamente ed esplicitamente accusato di illiceità amministrative, di falso e di sperpero di denaro pubblico e veniva finanche ipotizzata la sussistenza di responsabilità penale (truffa).

All’interno degli scritti risultavano affermazioni del tutto prive di verità, volte a minare la dignità ed il decoro del dott. Anzà, nonché a screditare il ruolo che lo stesso ricopriva, ponendo in risalto – con espressioni inequivoche e dirette – una falsa situazione di torbidità, di poca chiarezza, finanche di truffa, in cui lo stesso avrebbe operato nello svolgimento delle sue funzioni, ed attribuendogli agli occhi dei lettori una grave responsabilità per aver arrecato danni all’ambiente, all’Amministrazione ed ai cittadini tutti.

Orbene, ciò che viene affermato negli articoli per cui è causa non è rispondente a verità.

Falso è, anzitutto, quanto affermato con riferimento al “Piano Regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente” atteso che per la redazione dello stesso, nessun fondo pubblico è stato erogato e le attività dei redattori sono sempre avvenute a titolo gratuito. Il Dott. Anzà non ha percepito, in relazione alla redazione del Piano, nulla in più del proprio



stipendio mensile ed il compianto Prof. Parmaliana ha prestato la propria collaborazione gratuitamente.

Tale Piano viene più volte definito come un “copia e incolla”. Diversamente da quanto si lascia intendere al lettore, invero, **il Piano Regionale di Coordinamento** della qualità dell’aria non è stato integralmente copiato dal Piano del Veneto ma **contiene i dati relativi alle emissioni in Sicilia** con qualche refuso determinato dallo schema utilizzato per la sua redazione. La “**celerità**” con la quale è stato redatto il Piano (e che viene addotta quale elemento sospetto) è stata, in realtà **determinata dalla circostanza che alla data del l’insediamento dello stesso Anzà la Regione Siciliana non aveva ancora elaborato alcun documento di pianificazione e, per tale motivo**, era stata sottoposta a procedura di infrazione da parte della Comunità Europea. Il Dott. Anzà, subentrato al Dott. Genchi – suo predecessore al Servizio 3 – si era così trovato dinanzi alla necessità di operare in tempi brevissimi al fine di predisporre il documento per il quale l’Ufficio ha utilizzato la struttura di un preesistente Piano Regionale, adattandola alle necessità della Regione Siciliana [v. **allegato n. 7**]. Nulla dunque, in termini di responsabilità e di “aprofessionalità”, può essere attribuito al **Dott. Anzà il quale, da poco insediato quale dirigente del Servizio 3 ARTA**, destinato alla prevenzione dell’inquinamento, **si è, invece, adoperato in tempi strettissimi alla redazione del Piano in questione, onerandosi della correzione degli errori e/o omissioni precedentemente commessi**. Il fatto che sia stato preso come modello un omologo Piano Regionale non può di per sé giustificare le gravi accuse mosse al Dott. Anzà, atteso, peraltro, che lo schema seguito è, in ogni caso, predeterminato per legge.

In particolare l’art. 5, comma 1, del D.M. 1 ottobre 2002 n. 261, in relazione a struttura e contenuti dei piani e dei programmi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 351 del 1999, così recita: «I Piani sono redatti secondo l’indice riportato nell’allegato 3 e contengono una scheda tecnica che riporta le informazioni di cui all’allegato V del medesimo decreto legislativo». L’allegato 3 al sopracitato D.M. 261/02, avente per titolo “Indice del

documento di Piano” riporta meticolosamente il titolo dei capitoli che devono costituire il Piano nonché l’elenco, il titolo ed i contenuti dei paragrafi che ne costituiscono i diversi capitoli. Pertanto, è di tutta evidenza che il legislatore obbliga le Regioni a definire i piani ed i programmi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 351/99 secondo una struttura ed una sequenza logica predefinita a livello ministeriale che non lascia margini interpretativi e/o possibilità di discostarsi da tale struttura. In altri termini il Ministero ha definito il contenitore di informazioni e dati che le Regioni devono riempire con gli elementi specifici di ogni Regione. E così ha operato l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

Particolare, dunque, quantomeno curioso della vicenda è che tali quotidiani e blog online hanno ospitato i commenti proprio del funzionario regionale Gioacchino Genchi il quale, dopo esser stato rimosso dall’incarico da parte della Regione Siciliana, veste oggi le parti del dirigente di Legambiente – cui il Comitato Isola Pulita è legato – che solleva l’ipotesi di responsabilità penali e che chiede l’intervento dei vertici istituzionali regionali e nazionali nei confronti del suo successore, Dott. Anzà, gettando discredito su di esso e sulla stessa Amministrazione Regionale per la quale ha pur prestato servizio.

Ma vieppiù, le gravissime e false affermazioni contenute negli articoli in questione ricomprendono anche **formali richieste di intervento a diversi soggetti istituzionali** (XIII Commissione Parlamentare Territorio ed Ambiente del Senato, Commissione Regionale di garanzia per la trasparenza e l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, Autorità Giudiziaria, On.le Assessore al Territorio e Ambiente, Dirigente Generale del Dipartimento, Prefetto, ecc.), le quali vengono sollecitate ad un intervento per accertare le responsabilità del Dott. Anzà e «di quanti hanno operato fraudolentemente ai danni dell’Amministrazione e dei cittadini siciliani, nonché per la verifica di ipotesi di danno per il pubblico erario».

In secondo luogo, false sono le affermazioni e le considerazioni relative alla vicenda della Italcementi. Anche per questa seconda vicenda, infatti, la realtà è opposta rispetto a quanto affermato nei siti web riconducibili al convenuto. E’ assolutamente chiaro e pacifico che la Regione Siciliana, e per

essa in Dott. Anzà, ha seguito nella fattispecie un iter corretto e legittimo, rispettoso dell'ambiente, nonché rigorosamente legale. E' sufficiente ricordare in proposito tre elementi centrali e dirimenti.

- a) Innanzitutto, il fatto che il **TAR Sicilia**, che si è occupato della vicenda, ha sancito il diritto/dovere dell'azienda di provvedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nella fase transitoria disciplinata dall'art. 17 del D. Lgs. 59/05 ed in attesa della conclusione della procedura A.I.A., vista *“la permanente vigenza del regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni esistenti ai cicli produttivi in atto”* (**sentenza n. 1156/07**) [**allegato n. 8**];
- b) In secondo luogo, la circostanza che **l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana** (attivato dal Dipartimento dell'Ambiente proprio su iniziativa del Dott. Anzà, nella qualità di responsabile del provvedimento), con un parere formale, ha dato indicazioni metodologiche sulla procedura da seguire in questi casi (parere n. 16885 del 09/10/07), confermando la correttezza dell'impostazione seguita dall'Amministrazione regionale (e, per essa, dal ricorrente), in linea con i principi sanciti dalla sentenza del TAR Sicilia sopra ricordata [allegato n. 9];
- c) In terzo luogo, il fatto che dagli stessi atti istruttori è possibile evincere che proprio grazie all'attività espletata dal Dott. Anzà, la Italcementi aveva preso l'impegno di rispettare, in attesa della conclusione delle procedure A.I.A., dei limiti dieci volte più restrittivi di quelli all'epoca vigenti, ed aveva, inoltre, accettato di assoggettarsi all'obbligo (imposto sempre dal Dott. Anzà) di installare a proprie spese due centraline di monitoraggio da affidare all'ARPA Sicilia, per effettuare il rilevamento continuo della qualità dell'aria nell'ambiente urbano di Isola delle Femmine [v. allegato n. 10].

E', pertanto, di palmare evidenza la correttezza, la diligenza e la serietà del lavoro posto in essere dal ricorrente nell'ambito delle sue funzioni. Ed è


parimenti innegabile che l'attività dallo stesso espletata sia stata indirizzata a soli fini pubblici, per la tutela della salute e dell'ambiente.

In conclusione, le gravi affermazioni ed accuse contenute nei superiori articoli non risultano neppure supportate da alcuna indagine e/o procedimento di natura interna amministrativa, contabile, disciplinare e penale nei confronti del **Dott. Anzà al quale mai sono stati contestati i reati (come quello di truffa) per i quali, invece, si invoca una sua responsabilità.**

È evidente, pertanto, come tali affermazioni riscontrabili nei suddetti siti internet, dimostrandosi del tutto false e pretestuose, sono diffamanti e screditanti sia del decoro personale che professionale del dott. Anzà.

Tali false affermazioni, tra l'altro, hanno presumibilmente ottenuto vasta diffusione. Ciò risulta dalle seguenti considerazioni:

- le affermazioni, ancorché collocate all'interno di alcuni blog, sono state, poi, riportate in ulteriori pagine web e da queste ulteriormente condivise con altri utenti ("tag"), con una diffusione capillare che ormai è difficile, se non impossibile, controllare; tali scritti, pertanto, sono destinati a perdurare irreversibilmente nella "rete", arrecando un grave danno al ricorrente;
- le false affermazioni sull'Anzà hanno suscitato dibattiti e commenti sul web, in cui lo stesso ricorrente ha visto ulteriormente denigrare la propria immagine e reputazione;
- le affermazioni risultano rintracciabili ed accessibili dai maggiori motori di ricerca internet (Google, Virgilio, Libero, ecc.) solo digitando in essi le parole "Salvatore Anzà", con un evidente effetto dannoso dovuto all'accostamento tra il di lui nome e tali false affermazioni;
- le affermazioni riportate all'interno dei superiori siti provengono da soggetti che esercitano una buona influenza sulla società civile, trattandosi di dirigenti di movimenti cittadini che hanno vasta eco non solo a livello isolano (che è, poi, quello in cui opera professionalmente il ricorrente) ma anche a livello nazionale (per i collegamenti che il Comitato ha con l'Associazione Legambiente);



- il fatto, peraltro, che trattasi di siti web tutti riconducibili allo stesso Comitato cittadino Isola Pulita ed al Sig. Ciampolillo, rende ancor più evidente che ci si trova dinanzi ad una vera e propria campagna diffamatoria nei confronti del ricorrente e che la “regia” dietro la diffusione delle false notizie è la stessa;

Con istanza di mediazione depositata presso l’Organismo di Conciliazione e Mediazione ADR Media – Nuova Giustizia (iscritto al Roc. n. 117 del Min. Giust.), il Sig. Giuseppe Ciampolillo veniva invitato a partecipare al procedimento di cui al D.Lgs. 28/2010. Quest’ultimo, tuttavia, dopo aver preso conoscenza dei motivi della convocazione, riteneva di non costituirsi e di non parteciparvi. Il mediatore designato, pertanto, emetteva verbale negativo [**allegato n. 6**].

Alla luce dei sopra descritti fatti, pertanto, non può che rilevarsi la sussistenza del reato di diffamazione e la lesione della reputazione e dell’identità personale del ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) **Sussistenza del reato di diffamazione – Falsa rappresentazione dei fatti – Lesione dell’identità personale del ricorrente – Illecito aquiliano.**

Alla luce di quanto detto è di tutta evidenza che le suddette dichiarazioni erano del tutto gratuite ed infondate ed integrano, altresì, gli estremi del reato di diffamazione ai sensi dell’art.595 c.p. sia per la presenza dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo. Gli articoli per cui è causa presentano, infatti, gli elementi strutturali del reato di diffamazione on line e/o comunque dell’illecito aquiliano.


Quanto all’**elemento oggettivo** del reato nessun dubbio può porsi in ordine alla evidente lesività delle affermazioni dell’autore dei “pezzi” con riferimento alla lesione della reputazione del ricorrente. Ed infatti in essi non ci si è limitati a rilevare i refusi di stampa del Piano ma **si è data alla vicenda un’enfasi sensazionalistica fino a conferire alla stessa una connotazione criminosa del tutto inesistente.**

Il dott. Anzà è persona moralmente integerrima, dedita al lavoro con spirito di abnegazione inusuale per un pubblico dipendente e forse proprio per questo non sempre gradita a taluni colleghi, tanto da essere stato **accusato molto disinvoltamente di un reato (art. 640 bis c.p.) particolarmente infamante** per qualunque cittadino ed ancor di più **per un pubblico funzionario** (circa la diffamatorietà dell'attribuzione a taluno del **reato di truffa**, tra le tante, v. Cass., sez. III 2271/2005, *eadem* Sez. V pen. 15131/2002).

E – come già evidenziato nella parte espositiva del fatto – laddove si è parlato di truffa il Sig. Ciampolillo non lo ha fatto certamente in senso atecnico, avendo espressamente parlato di interessi della magistratura sulla vicenda.

Nessun dubbio può, poi, porsi circa l'**elemento soggettivo** della diffamazione, che secondo costante giurisprudenza può anche consistere nel mero dolo generico. Ed infatti secondo la Corte di Cassazione *«ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato di diffamazione, non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà dell'agente di adoperare espressioni offensive, con la consapevolezza del discredito che da tale condotta possa derivare per l'altrui reputazione. Allorché, poi, il carattere offensivo delle frasi assuma una consistenza diffamatoria intrinseca - che non può sfuggire all'agente che le ha pronunciate proprio per dare maggiore efficacia al suo detto - non è necessaria alcuna particolare indagine sull'elemento psicologico stesso»* (così, *ex plurimis*, Cass. Sez. V Penale, Sentenza del 12 dicembre 2007, n. 46299 proprio in materia di reputazione di pubblici funzionari).

Nella fattispecie non vi è dubbio che l'autore di tali false affermazioni fosse cosciente dell'attitudine offensiva delle parole ed espressioni usate riferendosi al ricorrente. Le dette dichiarazioni, infatti, sono state certamente lesive dell'identità personale e della reputazione di quest'ultimo, oltre ad aver compromesso il di lui decoro professionale. È noto, infatti, che per identità personale si intende il diritto a non vedersi alterato, travisato, offuscato, contestato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale,



religioso, ideologico e professionale (cfr. Cass. 22 giugno 1985 n. 3769 e Trib. Verona 26 febbraio 1996).

Le affermazioni *“attentato alla salute pubblica dei cittadini del territorio di Isola delle Femmine”, “conferenze di servizi incomprensibili per indirizzo e modalità”* che sarebbero *“una vera e propria farsa”* e con impostazione *“volutamente sbrigativa e superficiale”, “gravi fatti”* e *“vicende oscure”* che assumono i contorni di *“una vera e propria truffa”, “Megatruffa”, “indecoroso e letterale copiato [...] con in più varie aggravanti, un cumulo di ridicolaggini e probabili ipotesi di truffa”, “Piano fasullo e inapplicabile, organizzato ai danni dell’Amministrazione, dell’ambiente e dei cittadini, dai possibili risvolti truffaldini”, “hanno gettato grave discredito dell’immagine istituzionale dell’Amministrazione Regionale”, “operato disdicevole ed professionale”, “appropriati di un lavoro intellettuale altrui e che hanno gettato grave discredito dell’immagine istituzionale”, “un manipolo di sconsiderati e sprovveduti redattori”, “scandalo in piena regola”, “atto di programmazione fasullo e inapplicabile, organizzato ai danni dell’Amministrazione, dell’ambiente e dei cittadini, dai possibili risvolti truffaldini”, “hanno operato fraudolentemente ai danni dell’Amministrazione e dei cittadini siciliani”, “celerità a dir poco sospetta”, “operato disdicevole ed aprofessionale dei redattori”, “manipolo di sconsiderati e sprovveduti”,* non veritiere, screditano la capacità professionale e deformano l’immagine del ricorrente, inculcando nel lettore con riferimento al dott. Anzà idee di superficialità, di parzialità, di incompetenza, molto più gravi allorchè sono riferiti ad un funzionario pubblico.

Nella fattispecie, poi, **non ricorrono certo i requisiti essenziali per l’esercizio della scriminante del diritto di cronaca** delineati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dalla nota sentenza della Suprema Corte 5259/1984, c.d. “decalogo del giornalista”, ovvero la verità della notizia, l’interesse pubblico e la continenza della forma espositiva. In particolare, secondo un recente arresto giurisprudenziale *«quanto al primo presupposto soltanto la correlazione rigorosa fra fatto e notizia realizza l’interesse pubblico all’informazione, sotteso all’art. 21 Cost., e rende non*

punibile la condotta ai sensi dell'art. 51 cod. pen., sempre che ricorrano anche la pertinenza e la continenza. Ne consegue che il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59 ultimo comma cod. pen. e cioè la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati. (Nella specie in un articolo giornalistico era stata attribuita ad un soggetto, oltre all'imputazione per appropriazione indebita, anche quella di emissione di assegni a vuoto e truffa aggravata, riferibile ad altro soggetto; la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il reato di diffamazione senza accertare se il giornalista era incorso in errore involontario nel senso sopraindicato)» (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sent. 4 febbraio 2005, n. 2271, cit. in CED, Cassazione, 2005, Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2010, 41, pg. 41, annotata da G.E. Vigevano).

Ed infatti, come già accennato in narrativa, le notizie e le accuse riportate con tanta enfasi negli articoli per cui è causa, non rispondono al vero.

Anzitutto, **non è vero che il Piano in questione sia stato integralmente copiato da quello della Regione Veneto.** Lo stesso, contrariamente a quanto affermato, contiene i dati relativi alle emissioni rilevate in Sicilia. Nessuna ipotesi di truffa, pertanto, poteva essere rivolta al Dott. Anzà e nessuna indagine penale, infatti, contrariamente a quanto riferito, è mai scaturita a carico del Dott. Anzà in relazione ai refusi di stampa.

Nessun fondo pubblico – si ribadisce – **è stato utilizzato per la redazione del Piano e nessun compenso extra è stato corrisposto a consulenti** e men che meno allo stesso Anzà.

Né può giovare al convenuto la circostanza che gli articoli contenessero alcuni frammenti di verità consistenti nell'effettiva esistenza di alcuni refusi di stampa. L'enfaticizzazione sproporzionata dei refusi, unita all'**omissione di circostanze fondamentali**, quale la presenza all'interno del Piano di uno Studio dettagliato sui dati relativi alla Sicilia, risponde ad un espediente stilistico improntato al c.d. *difetto di leale chiarezza* e consistente, nella fattispecie, nella tecnica delle "mezze verità".

Ed infatti secondo costante giurisprudenza **le cd."mezze verità"¹ sono da equipararsi alle notizie false.**

Del tutto priva di fondamento appare poi l'attribuzione al dott. Anzà di comportamenti delittuosi di particolare disdoro nei confronti di pubblici funzionari. Ed infatti il comportamento attribuito all'odierno ricorrente, negli articoli per cui è causa, presentava i **connotati del reato di truffa**, e cioè della fattispecie posta in essere da chi «*con artifici o raggiri, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*», per di più aggravata, ai sensi dell'art. 640 bis c.p., a danno della Regione Siciliana.

Nel caso di specie, **nessun raggiro o artificio, o indebito approfittamento patrimoniale è stato posto in essere dal dott. Anzà a danno dell'Amministrazione.**

Nessuna indagine penale al riguardo ha, peraltro, mai lambito il ricorrente.

Ciò posto, fermo restando che per costante giurisprudenza è onere di chi invoca la scriminante del diritto di cronaca dimostrare la fondatezza delle proprie dichiarazioni², la condotta del **Ciampolillo**, che **ha riferito e pubblicato circostanze non rispondenti al vero senza avere assolto all'onere di verificare la fonte delle informazioni**, esula dai limiti posti dalla Suprema Corte al diritto di cronaca.

¹ In questo senso, oltre alla cit. Cass. 5259/1984 anche Cass. Civ.sez.III, 13 febbraio 2002, n. 2066, in Foro It, II, c. 386 secondo cui << i frammenti di verità contenuti nelle singole notizie non escluderebbero una concreta attitudine diffamatoria dello stampato, derivante dal suo significato complessivo, qualora anche questo non risulti provato >>

² tra le tante Cass. sez. V, 22 gennaio 1985, Dufour, in Riv.pen., 1986 p.324(m), la quale peraltro aggiunge << non esime da pena l'addebito di fatto vero formato o travisato in modo tale da renderlo più disonorevole >>

E', inoltre, applicabile, alle fattispecie in esame, l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p., che equipara all'offesa recata col mezzo della stampa, quella recata *con qualsiasi mezzo di pubblicità*, intendendosi, con tale locuzione, *«tutte quelle comunicazioni che siano semplicemente accessibili ad una quantità indeterminata di utenti, in quanto mezzi che hanno una destinazione non limitata ad un ambito meramente privatistico e circoscritto di soggetti individuabili»* (PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, in *D. Inf.*, 1999, p. 301), fra le quali rientrano senz'altro le informazioni diffuse tramite Internet.

Appare, pertanto, evidente che la condotta del Ciampolillo, ponendosi al di fuori della scriminante del diritto di cronaca, integra gli estremi del reato di diffamazione di cui all'art. 595, 3° comma c.p. con l'aggravante costituita dall'attribuzione di un fatto determinato di cui al secondo comma, nonché dell'illecito civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e/o 2059 c.c. con l'art. 2 della Costituzione.

2) Lesione della reputazione e dell'identità personale del ricorrente.

Oltre alla reputazione personale e professionale, peraltro, è stata lesa l'identità personale del dott. Anzà, il quale si è visto rappresentato per quello che non è. Si tratta in particolare di una violazione del principio *neminem laedere* riconducibile al combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 2043 e/o 2059 c.c.

La dottrina e la giurisprudenza si sono soffermati a lungo sulla nozione di diritto alla identità personale, il quale è stato efficacemente definito quale la *<<pretesa a non vedere rappresentati la propria posizione sociale, ideologica, il proprio stato personale in modo difforme dal vero, in sintesi il diritto ad essere se stessi nella considerazione degli altri consociati>>* (POLVANI). Nell'esperienza statunitense si è parlato al riguardo di *torte of false light in the public eye*. Tale pretesa è riconosciuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico sulla base della portata immediatamente precettiva riconosciuta all'art. 2 della Costituzione (tra gli altri PIZZORUSSO) ovvero sulla base della estensione analogica delle norme codicistiche relative al diritto al nome (art. 6 e ss. c.c.).



E tanto la giurisprudenza di merito (tra le altre P. Roma 6.5.74 Pangrazi e Silveti contro Comitato Referendum, P. Torino 30.5.1979 Pannella c. Pci) quanto la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass.22.6.1985 n. 3769) hanno riconosciuto la meritevolezza di tutela dell'interesse di ciascun individuo a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, ecc. e soprattutto a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie.

Ne consegue che la violazione dell'identità personale è fonte di responsabilità civile secondo lo schema dell'illecito aquiliano.

Orbene, al dott. Salvatore Anzà sono state indubbiamente attribuite delle condotte e delle qualità allo stesso estranee. Ne consegue, pertanto, che indipendentemente dal reato, allo stesso compete un adeguato risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua identità.

3) Responsabilità del convenuto – Risarcimento del danno non patrimoniale e del danno morale conseguente ad ipotesi di reato.

Alla luce delle superiori premesse, gli illeciti posti in essere dal convenuto costituiscono fonte di obbligazione risarcitoria per la lesione della identità personale, della reputazione personale e professionale, e del danno morale patiti dall'attore sulla base degli artt. 2 Cost., 2043, 2049 e 2059 c.c., 595 e 185 c.p.


In particolare, con riferimento alla responsabilità aquiliana va evidenziato che, secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, dell'art. 2043 c.c. va data una lettura costituzionalmente orientata. La Cassazione con sentenza n.7713 del 7.06.2000, ha affermato che tale norma (art. 2043 c.c.) è <<“idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito”, attraverso “il risarcimento del danno (che) è sanzione esecutiva del precetto primario ed è la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse”. Il citato art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 e ss. Costituzione, va così “necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici

della persona umana. Per cui, quindi - essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente, operanti "anche nei rapporti tra privati" (cd. "drittwirkung") - "non è ipotizzabile limite alla risarcibilità" della correlativa lesione, "per sé considerata" (n. 184/1986 Corte Cost.), ai sensi dell'art. 2043 c.c.>>.

Sulla scorta dei migliori insegnamenti della dottrina, recepiti dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno conseguente alla lesione dell'identità, dell'immagine e della reputazione va considerato *in re ipsa* (tra le tante Cass.6507/2001, Cass. 3147/99, Cass.11103/98 e in materia di lesione della reputazione 4881/2001; Trib. Palermo n 147/2002) o comunque da provarsi in via presuntiva sulla base degli elementi in atti. A partire poi dalle sentenza gemelle (8827-8828/2003) la Cassazione ha riconosciuto la tutela ai beni ed interessi di rango costituzionale, quale la reputazione, in combinato disposto all'art.2059 c.c. potendosi, così, prescindere dall'accertamento del reato.

All'accertamento incidentale dell'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 595, 2° e 3° comma, c.p., conseguirà, a carico del convenuto, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni morali in favore dell'attore.

Quanto alla **liquidazione del danno** essa, necessariamente dovrà avvenire in via equitativa tenendo conto della **gravità dell'addebito lesivo** (la spregevole strumentalizzazione delle funzioni di ufficio a scopi di arricchimento personale, con riferimento alla questione della Italcementi), della **qualità del soggetto leso** (funzionario regionale integerrimo), della ampia ed incontrollabile (ed oramai irreversibile) diffusione degli articoli via internet, sistema di informazione caratterizzato, senza dubbio, da una maggiore velocità e diffusività territoriale rispetto alla carta stampata. Occorre, peraltro, considerare l'avvenuta costruzione - mediante **più articoli pubblicati su più siti web** - di una vera e propria campagna di stampa diffamatoria e calunniosa finalizzata a far credere, **non solo ai lettori ma addirittura ad interlocutori istituzionali** (Commissioni Parlamentari, Commissioni regionali, Prefetto, Assessore, Dirigente Generale, Presidente della Provincia, Sindaci, ecc.) **ed all'Autorità Giudiziaria** (Procura della



Repubblica - Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri - Polizia Provinciale di Palermo), che il dott. Anzà fosse coinvolto in “vicende oscure”, scandali e truffe, e che fosse responsabile di gravi inadempienze e di gravi danni all'erario, ai cittadini ed all'ambiente, così definitivamente ed irrimediabilmente screditandone l'immagine, l'identità e la professionalità.

Per comprendere la portata degli effetti denigratori ed offensivi provocati dalla campagna lesiva dell'immagine del sottoscritto basti considerare che, **digitando il nome di Salvatore Anzà sul motore di ricerca più utilizzato nel pianeta (Google)**, i primi risultati che vengono evidenziati sono relativi a “*segnalazione ipotesi di reato e di danno al pubblico erario*”, con richiamo agli articoli sopra evidenziati. Non si può inoltre fare a meno di sottolineare, viste le correlate refluenze di carattere istituzionale, un'altra gravissima conseguenza di tale **campagna di delegittimazione**: ai *Tavoli nazionali* convocati periodicamente dal Ministero dell'Ambiente, ai quali partecipano tutte le regioni d'Italia, la Regione Siciliana si trova oggi ad essere rappresentata da un **dirigente che viene pubblicamente e proditoriamente indicato come un soggetto senza scrupoli, coinvolto in vicende oscure, responsabile di truffe, scandali, danni all'erario, ecc.**

Come è facilmente comprensibile le ripercussioni morali, seguite alla pubblicazione dei segnalati servizi telematici, sono state gravissime ed hanno determinato una **perdita di fiducia da parte dei vertici dell'Amministrazione** nonché dei cittadini e delle pubbliche istituzioni, nei confronti di un soggetto, il Dott. Anzà, che ha invece sempre operato con serietà e limpidezza.

Merita, peraltro, segnalare che, nonostante fosse stato querelato per i reati di cui sopra in data 25/03/2008, e nonostante fosse stato citato in sede civile per il contenuto di alcuni articoli (Tribunale di Palermo, Dott.ssa Marletta, R.G.3392/2008), il Sig. Ciampollillo ha ritenuto di non dover rimuovere gli articoli per cui è causa dalle sue pagine web e dai siti a lui intestati, dandogli, viepiù, una maggiore diffusione e visibilità attraverso richiami e rinvii ad altre pagine collegate, sempre di sua proprietà, per le quali oggi è causa.

Né, tantomeno, il Sig. Ciampolillo ha ritenuto di dover dare atto nei superiori siti web dei procedimenti in corso e delle richieste di rettifica manifestate dal Dott. Anzà.

In tal modo, pertanto, lo stesso convenuto ha contribuito ad aggravare e perpetuare il pregiudizio arrecato al Dott. Anzà, arrecandogli ulteriori e più gravi danni.

Non è superfluo altresì sottolineare come il dott. Anzà ha inutilmente tentato di tutelare la propria reputazione attraverso il ricorso alla **mediazione obbligatoria che non ha avuto seguito per l'assoluta indisponibilità dell'odierno convenuto**. Tale comportamento, secondo il combinato disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 28/2010 ed art. 116, 2° comma c.p.c. dovrà avere una sua valutazione ai fini delle spese del presente giudizio.


Venendo poi, nello specifico alla tecnica di liquidazione del danno appare di notevole interesse il criterio adoperato recentemente dal Tribunale di Venezia (con sentenza del 13 01.2009) secondo il quale *«in tema di risarcimento del danno da diffamazione giornalistica, è possibile, al fine della quantificazione del danno subito, far riferimento alla rilevanza del discredito, alla posizione del soggetto leso e al numero di possibili lettori attinti dalla notizia»*. Tale criterio può, invero, trovare applicazione al caso di specie. Considerato poi che una pagina web può essere letta da milioni di persone e considerato inoltre l'ulteriore effetto moltiplicatore che può essere dato alla notizia dalla presenza della stessa all'interno di altre pagine web e siti attraverso richiami, link, tag, ecc., la diffusione degli addebiti diffamatori nei confronti del dott. Anzà ha raggiunto diverse centinaia di migliaia di persone.

Ricorrono, altresì, in considerazione della natura dell'illecito, gli estremi per la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.120 c.p.c. su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale, nonché sugli stessi siti ove le notizie lesive sono state pubblicate.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

a codesto Giudice affinché, ai sensi del comma terzo dell'art. 702- bis c.p.c., fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti, e il termine non



superiore a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione dei convenuti, i quali sono invitati a costituirsi entro tale termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702-bis, comma quarto, c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale,

Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;

- a) Ritenere e dichiarare che le dichiarazioni riportate nei siti di cui in premessa e riconducibili al Sig. Giuseppe Ciampolillo sono lesive della reputazione del dott. Salvatore Anzà;
- b) Ritenere e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, con rivalutazioni ed interessi fino al soddisfo, in favore del dott. Salvatore Anzà, a titolo di risarcimento del danno alla reputazione personale e professionale, alla identità personale, nonché del danno morale subito dal medesimo in conseguenza degli articoli di cui in premessa;
- c) Condannare il convenuto alle spese di pubblicazione dell'estratto della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale nonché su due quotidiani a diffusione regionale, nonché sugli stessi siti web in cui sono stati diffusi gli articoli di cui in premessa;

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Salvo ogni altro diritto.

Si allega in copia la seguente documentazione:

1. Articolo su pagina web
<http://comitatoisolapulita.blog.kataweb.it/2007/10/13/isola-delle-femmine-italcementi-il-progetto-che-non-ce/>;
2. Articolo su pagina web
<http://pinociampolillo.blogspot.com/2007/10/isola-delle-femmine-il-progetto-che-non.html>;

3. Articolo su pagina web
<http://isoladellefemmedaliberare.blogspot.com/2007/11/italcementi-di-isola-delle-femmine-laia.html>;
4. Articolo su pagina web
<http://ciampolillopinisoladellefemmine.blogspot.com/2007/11/il-comitato-cittadino-chiede-alla.html>;
5. Articolo su pagina web
<http://ciampolillopinisoladellefemmine.blogspot.com/2007/12/assessorato-territorio-ambiente-regione.html>;
6. Verbale negativo del 24/06/2011 relativo alla procedura di mediazione presso L'Organismo di Mediazione ADR MEDIA, P.zza Vittorio Emanuele Orlando n. 27, Palermo;
7. Nota del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto: procedura di infrazione della Commissione Europea n. 2007-2182 del 27/06/2007;
8. Sentenza TAR Sicilia n. 1156/07;
9. Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 16885/2007 avente ad oggetto: Ambiente – Rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti soggetti ad A.I.A. – Quesiti vari.
10. Racc. A/R del 16 aprile 2007 inviata dalla Italcementi all'Assessorato Regionale Ambiente e Territorio.

Palermo, li 22/07/2011

Avv. Salvatore Ferrara



Avv. Giuseppe Ugo Abbate




I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti recapiti: Tel./Fax 091.327851 – indirizzo di posta elettronica ugoabba@gmail.com – PEC giuseppeugo.abbate@aigapalermo.legalmail.it – salvatorreferrara@pecavvpa.it

Avv. Salvatore Ferrara



Avv. Giuseppe Ugo Abbate

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente causa, secondo le norme del codice di procedura civile, ha il valore complessivo indeterminato ed è assoggettata a contributo unificato pari a euro 225,00 (duecentoventicinque/00).

Palermo, li 21/07/2011


Avv. Salvatore Ferrara



Avv. Giuseppe Ugo Abbate



TRIBUNALE DI PALERMO DEPOSITATO IL
22 LUG 2011
SEZIONE RUOLO GEN. CIVILE





TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

Visti gli atti della causa R.G.N. 9916/2011;

Considerato che trattasi di domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto alla reputazione;

Ritenuto che, giusta le tabelle in vigore, le cause che hanno ad oggetto la materia dei "diritti della personalità" rientrano nelle attribuzioni della I sezione civile;

DISPONE

trasmettersi gli atti al sig. Presidente del Tribunale affinché voglia esaminare l'opportunità di assegnare la causa, giusta le tabelle in vigore, alla I sezione civile.

Palermo, 22 settembre 2011

Il Presidente

dott.ssa Maria Patrizia Spina

Vo, SI ASSEGNA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Leonardo Guarnotta



Proc. n. 9916/11 R.G.

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letto il ricorso depositato in data 22.7.2011 ed assegnato il successivo giorno 7 ottobre;



destina per la comparizione delle parti l'udienza del 28.12.2011 h 10,15, assegnando:

- alla parte ricorrente termine fino a 30 giorni prima di detta udienza per la notifica a parte resistente del ricorso e del presente decreto;
- alla parte convenuta termine fino a dieci giorni prima di detta udienza per la costituzione in giudizio.

Palermo, 19 ottobre 2011


Il G.U.

Giulia Maisano



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DA N. 24 FACCIATE
PALERMO, LI - 4 NOV. 2011

IL CANCELLIERE



Certiposti diritti di copia,
mediante applicazione
sulle copie del fatto,
di merito e delle per
coste di
Euro 12,00

Il Cancelliere

Cronologico n. 46/2011

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi e per gli effetti della L. 21 gennaio 1994, n. 53 io sottoscritto Avvocato Salvatore Ferrara del Foro di Palermo, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 13.05.2010, ho notificato copia dell'atto che precede a

- Giuseppe Ciampolillo via Sciascia n. 13 Isola delle Femmine 90040 (Pa)
avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato R.R. dall'Ufficio Postale di Palermo.

Avv. Salvatore Ferrara

Racc. n. 76404142460-7



